

COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

**Approvato con Deliberazione Consiliare n° 6 dd. 22/03/2005**

**In vigore dal 05/04/2005**

**Modificato con Deliberazione Consiliare n° 9 dd. 30/03/2006**

**Modificato con Deliberazione Consiliare n° 11 dd. 28/04/2011**

## INDICE

<b>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - CONDIZIONI PRELIMINARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SU AREA PUBBLICA.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - AMMISSIONE AI MERCATI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 - PARTECIPAZIONE AL MERCATO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 - MERCATI E TIPOLOGIE DI POSTEGGI AMMESSI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 - PERMESSI TEMPORANEI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 10 - ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E AMPLIAMENTO DELLE AREE DI MERCATO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 11 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 12 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI E POSTEGGI ESISTENTI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 13 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 14 - GRADUATORIA DI MERCATO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN GRADUATORIA .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 16 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 17 - SCAMBIO DI POSTEGGI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 18 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER NUOVE AUTORIZZAZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 19 - SILENZIO ASSENSO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 20 - REVOCA.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 21 - VIABILITÀ.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 22 - DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 23 - ALLESTIMENTO DEI BANCHI ED ATTREZZATURE PER LA VENDITA .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 24 - LIMITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 25 - ORARIO DI MERCATO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 26 - ORARIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE .....</b>	<b>11</b>

<b>ART. 27 - TASSE, TRIBUTI E CANONI ANNUALI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 28 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 29 - NORME COMPORTAMENTALI DEGLI OPERATORI DI MERCATO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 30 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 31 - RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 32 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 33 - VIGILANZA .....</b>	<b>133</b>
<b>ART. 33 BIS - ATTIVITA' INCENTIVANTI.....</b>	<b>133</b>
<b>ART. 34 - SANZIONI .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 35 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATO 1 .....</b>	<b>14</b>

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su area pubblica sul territorio comunale in attuazione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/leg. e degli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla deliberazione provinciale n. 3202 dd. 30 novembre 2001.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Per quanto concerne le definizioni terminologiche utilizzate nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa provinciale di riferimento di cui all'art. 1.

### **Art. 3 - Condizioni preliminari per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica**

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica è consentita solo ai titolari di apposita autorizzazione.
2. Per l'esercizio di attività di vendita in forma ambulante con occupazione di suolo pubblico viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione la concessione del relativo posteggio.

### **Art. 4 - Durata della concessione**

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati periodici ha una durata di dieci anni con rinnovo tacito e non potrà essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale o ramo d'azienda.
2. La concessione di area pubblica nei mercati temporanei è limitata al giorno o ai giorni di effettuazione degli stessi.
3. In caso di subingresso o di sostituzione di una concessione a seguito di revoca o di rinuncia del titolare, la concessione del subentrante o del nuovo operatore ha una durata pari al tempo residuo della concessione originaria.

### **Art. 5 - Ammissione ai mercati**

1. Sono ammessi a partecipare ai mercati gli operatori ambulanti in possesso di regolare concessione di assegnazione di posteggio nonché gli operatori in possesso di idoneo titolo autorizzatorio iscritti nell'apposita graduatoria secondo le modalità stabilite all'art. 15.
2. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione inoltrata al Comune.
3. I titolari delle autorizzazioni possono peraltro avvalersi, nel rispetto della vigente normativa di settore, dell'ausilio di collaboratori familiari, prestatori d'opera e personale dipendente. E' esclusa qualsiasi altra forma di rappresentanza o di delega ad altri soggetti.
4. La legittimazione dei soggetti non titolari che si presentano sul mercato con le qualifiche di cui al comma 3, può essere accertata in loco dal Comando di Polizia Municipale anche attraverso la richiesta di compilazione di dichiarazioni sostitutive successivamente verificabili.

### **Art. 6 - Partecipazione al mercato da parte di altri soggetti**

1. La partecipazione al mercato, in via occasionale, da parte di altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente commerciali (volantinaggio, promozioni culturali, beneficenza, iniziative politiche) viene di volta in volta autorizzata sempre che le stesse non siano di intralcio alla circolazione e siano compatibili con le regole di convivenza pacifica e di ordine all'interno dello stesso.
2. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, necessita ottenere l'apposita autorizzazione.

### **Art. 7 - Mercati e tipologie di posteggi ammessi**

1. I mercati ammessi sul territorio comunale, la loro classificazione e frequenza sono stabiliti secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. L'area dei singoli mercati e le relative aree di pertinenza nonché il numero e la superficie dei posteggi adibiti al commercio su area pubblica sono individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento che ne formano parte integrante e sostanziale.

### **Art. 8 - Tipologie merceologiche**

1. Le tipologie merceologiche ammesse sui mercati, nei posteggi appositamente individuati, sono le seguenti:
  - **Generi alimentari** (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria e rosticceria);
  - **Generi non alimentari** (quali abbigliamento, pelletterie e calzature);
  - **Vendita e somministrazione di bevande, panini e cibi cotti** al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati e secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. b) degli indirizzi provinciali;
  - Vendita del **proprio prodotto** da parte di produttori agricoli e/o artigiani iscritti all'Albo Artigiani nei posteggi appositamente riservati.
2. I posteggi riservati al proprio prodotto possono essere assegnati anche a soggetti invalidi inseriti nell'apposita lista presso l'ufficio provinciale del lavoro.

### **Art. 9 - Permessi temporanei**

1. In occasione di particolari festività (Natale, Festa patronale, manifestazioni turistiche e sportive) possono essere organizzati mercati temporanei a tema.
2. L'area mercatale è individuata di volta in volta in relazione al luogo di svolgimento della singola manifestazione.
3. I posteggi dei mercati temporanei vengono assegnati in base alle caratteristiche dei prodotti o articoli proposti dai partecipanti rispetto alle finalità perseguite con il tipo di mercato e in conformità al tema caratterizzante il tipo di manifestazione eventualmente connessa.
4. Agli operatori partecipanti viene rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000.

### **Art. 10 - Istituzione di nuovi mercati e ampliamento delle aree di mercato**

1. Le aree per mercati e fiere di nuova istituzione e i relativi posteggi nonché l'ampliamento delle aree mercatali esistenti sono stabilite dal Consiglio comunale con modifica all'Allegato 1 e alle planimetrie del presente Regolamento.

2. L'individuazione delle aree per il mercato viene effettuata con riferimento alla disponibilità di aree pubbliche o di aree private di cui il Comune abbia la disponibilità funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica, compatibilmente con le valutazioni di pianificazione urbanistica e con il piano di viabilità.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale della categoria ambulante.
4. A seguito dell'approvazione del provvedimento istitutivo di nuovi mercati e/o posteggi è approvato e pubblicato il bando contenente i criteri di assegnazione di cui all'art. 13 e le modalità di presentazione delle domande secondo le forme di pubblicità di cui all'art. 23 del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000.

### **Art. 11 - Spostamento del mercato**

1. Lo spostamento di sede dei mercati esistenti è deliberato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della L.P. 4/2000 e dell'art. 24, comma 3, del regolamento della L.P. 4/2000 e con l'osservanza dei seguenti limiti:
  - lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per l'esecuzione di lavori e la tutela della sicurezza pubblica e non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori esercenti su aree private;
  - lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di lavori che interessano l'area del mercato, deve avvenire previa verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi.
2. Lo spostamento definitivo di sede del mercato è deliberato dal Consiglio comunale con modifica all'Allegato 1 e alle planimetrie del presente Regolamento, mentre lo spostamento temporaneo della sede del mercato è deliberato con idoneo provvedimento comunale nel quale sono indicati i motivi contingenti determinanti lo spostamento, l'area e gli spazi assegnati temporaneamente agli operatori ambulanti e la durata dello spostamento.
3. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata.
4. L'adozione del provvedimento di spostamento forzoso, totale o parziale del mercato, è assunta, fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale della categoria ambulante.

### **Art. 12 - Soppressione dei mercati e posteggi esistenti**

1. La soppressione dei mercati e/o posteggi esistenti è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Comunale inteso a modificare il presente regolamento in presenza delle seguenti circostanze:
  - a. per mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
  - b. per revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio e per mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

### **Art. 13 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione dei posteggi dei mercati di nuova istituzione viene determinata formando apposite graduatorie, distinte per tipologie merceologiche o categorie eventualmente ammesse, di tutte le domande presentate entro il termine stabilito nel bando.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 vengono redatte in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del posteggio; a parità di presentazione delle domande vale l'anzianità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica;
3. L'assegnazione dei posteggi di mercato che si rendono disponibili a seguito dell'ampliamento dell'area di mercato o della revoca della concessione o della rinuncia da parte del titolare è disposta nei confronti degli operatori che risultano validamente inseriti nella graduatoria di mercato valida per i non titolari di posteggio fisso di cui all'art. 14 in ordine decrescente sulla base del punteggio maturato e nel rispetto delle tipologie merceologiche programmate.
4. Prima di procedere all'assegnazione dei posteggi agli operatori in graduatoria secondo le modalità di cui al comma 3, l'assegnazione di metà dei posteggi resisi vacanti potrà essere prioritariamente offerta ai concessionari del medesimo mercato, già titolari di posteggio fisso, i quali abbiano chiesto lo spostamento del banco. Nel caso in cui i posteggi disponibili siano in numero dispari, la quota da assegnare ai titolari è computata con arrotondamento per difetto.
5. L'assegnazione temporanea dei posteggi resi disponibili per assenza dei rispettivi titolari viene effettuata attingendo ad apposita graduatoria di cui all'art. 14 alla quale si iscrivono gli ambulanti non titolari di posteggio fisso che intendono frequentare il mercato.
6. Qualora non vengano assegnati tutti i posteggi per mancanza di domande, i posteggi liberi vengono assegnati ai primi operatori che ne faranno richiesta. In tal caso la concessione avrà la stessa scadenza dei posteggi già assegnati.

### **Art. 14 - Graduatoria di mercato**

1. L'operatore titolare di posteggio fisso che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è ritenuto assente e il relativo posteggio viene considerato disponibile all'assegnazione temporanea.
2. I posteggi liberi vengono assegnati a cura degli agenti del Comando di Polizia Municipale preposti al servizio o da funzionario incaricato seguendo l'ordine decrescente di graduatoria.
3. Vengono redatte graduatorie separate per i commercianti ambulanti e per la vendita del proprio prodotto.
4. In caso di assenza di un produttore agricolo o di altro operatore della categoria speciale (artigiani e invalidi), il posteggio potrà essere occupato solo da un altro produttore o altro operatore iscritto nella graduatoria delle categorie speciali.
5. La graduatoria di mercato viene aggiornata di volta in volta, attribuendo 1 punto per ogni presenza maturata e registrata dal Comando di Polizia Municipale o Funzionario incaricato. A parità di punteggio, vale l'anzianità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica.
6. Con l'aggiornamento del mese di gennaio, l'operatore iscritto in graduatoria che non abbia fatto registrare alcuna presenza nei dodici mesi antecedenti, decade dalla medesima e viene cancellato d'ufficio con perdita del punteggio eventualmente maturato. L'operatore decaduto dalla graduatoria potrà ripresentarsi al mercato previo inoltro di nuova domanda di inserimento in graduatoria.
7. L'operatore che acquisti il ramo aziendale di altro operatore iscritto in graduatoria subentra nel posto occupato dal dante causa previa domanda da inoltrarsi all'ufficio competente attestante l'avvenuto trasferimento di azienda.

8. L'operatore già titolare di almeno due posteggi fissi sul mercato che figuri anche nelle graduatorie dei non titolari non matura punteggi di frequenza per il posto in graduatoria.
9. Viene fatto salvo il punteggio maturato dai singoli partecipanti fino alla data di efficacia del presente regolamento.
10. L'assenza al mercato stagionale di Bedollo è giustificata nei seguenti casi:
  - per malattia, nel solo caso di ditta individuale, con presentazione del certificato medico con prognosi di almeno 15 giorni e mancata partecipazione ad altri mercati e/o fiere a livello provinciale e/o nazionale per i giorni di malattia.
  - per ferie, nel solo caso di ditta individuale, massimo un giorno di assenza per tutta la durata del mercato e mancata partecipazione ad altri mercati e/o fiere a livello provinciale e/o nazionale per la settimana di ferie. Non viene contata assenza giustificata le ferie inferiori ai sette giorni.

#### **Art. 15 - Domanda di partecipazione in graduatoria**

1. L'inserimento in graduatoria viene effettuato previa domanda di partecipazione sottoscritta a cura dell'operatore interessato ove vengono indicate le generalità e gli estremi del titolo autorizzatorio abilitante al commercio ambulante ai sensi dell'art. 15 della L.P. 4/2000.
2. I produttori agricoli attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la propria qualità indicando l'ubicazione dell'azienda, i terreni destinati all'allevamento o alla coltivazione, l'entità della superficie autorizzata e la tipologia dei prodotti posti in vendita.
3. Gli artigiani attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la propria qualità indicando la sede dell'azienda, l'iscrizione all'albo professionale, la tipologia dei prodotti posti in vendita.
4. Gli invalidi attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la propria condizione e l'iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro.
5. L'operatore può partecipare al mercato e maturare punteggi sulla base delle presenze effettuate a decorrere dal momento di ricevimento della lettera di ammissione in graduatoria.
6. Il procedimento di inserimento in graduatoria ha una durata massima di 30 giorni.

#### **Art. 16 - Trasferimento d'azienda**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda per atto tra vivi o mortis causa comporta il trasferimento della autorizzazione e della concessione di posteggio.
2. La domanda di subingresso nella proprietà o gestione della azienda viene presentata su apposito modello costituito dalla comunicazione di subingresso e dalla richiesta di concessione del posteggio in subingresso. Detta domanda deve essere prodotta su apposita modulistica e contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98, gli estremi del titolo di trasferimento dell'azienda (data, numero di repertorio e ufficio del registro presso cui l'atto è stato depositato e copia dell'atto di trasferimento registrata), la autorizzazione/concessione del dante causa in originale.
3. Il subingresso nelle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è comunicato dal subentrante utilizzando apposita modulistica.
4. La durata massima dei procedimenti di cui ai commi precedenti è di 60 giorni.

#### **Art. 17 - Scambio di posteggi**

1. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio fra operatori titolari di posteggi nel medesimo mercato ed operanti nell'ambito del medesimo settore merceologico.



2. Le domande per lo scambio di posteggi devono essere presentate all'ufficio competente congiuntamente dagli interessati ed indicare i posteggi interessati.

#### **Art. 18 - Procedimenti amministrativi per nuove autorizzazioni**

1. La domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica è redatta su apposito modello disponibile presso gli uffici comunali contenente il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98 e tutte le altre informazioni riguardanti il tipo di mercato o il tipo di commercio per il quale si richiede l'autorizzazione e il settore merceologico praticato.
2. I procedimenti amministrativi relativi ai nuovi rilasci o ad eventuali variazioni hanno una durata massima di 60 giorni.
3. In caso di emissione di bando di assegnazione dei posteggi la decorrenza del termine di cui al comma 2 si intende dalla scadenza fissata nel bando medesimo per la presentazione delle domande.

#### **Art. 19 - Silenzio assenso**

1. I procedimenti amministrativi disciplinati nel presente regolamento hanno la durata massima stabilita in ciascuno degli articoli di riferimento.
2. Qualora, entro il periodo di durata massima del procedimento, non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento di diniego, la domanda si intende favorevolmente accolta.

#### **Art. 20 - Revoca**

1. Il provvedimento di revoca è emesso nei casi di cui all'art. 19, comma 3, della L.P. 4/2000 e art. 24 del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000.
2. Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'occupazione del posteggio di cui all'articolo 27, dopo l'esito negativo della prima ingiunzione di pagamento, costituisce motivo di revoca della concessione.
3. Il provvedimento è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui essi si fondano con invito a presentare osservazioni o deduzioni in merito nei 30 giorni successivi.
4. Il provvedimento definitivo viene emesso nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato.

#### **Art. 21 - Viabilità**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato anche mediante rimozione forzata dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in particolare in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda il transito di mezzi di soccorso e di emergenza.
3. E' altresì vietato condurre cani di grossa taglia sprovvisti di guinzaglio e museruola.

#### **Art. 22 - Dimensione dei posteggi e caratteristiche**

1. I posteggi di mercato sono delimitati e assegnati in conformità all'area indicata nelle rispettive planimetrie allegate al presente regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà eventualmente uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione per motivate situazioni.

3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai sei metri, non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate, analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

#### **Art. 23 - Allestimento dei banchi ed attrezzature per la vendita**

1. L'operatore ambulante deve essere munito di idonea ed adeguata attrezzatura per l'esposizione della merce. Detta attrezzatura dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di polizia urbana previsti dalla normativa di settore nonché tutti i requisiti eventualmente prescritti con appositi provvedimenti comunali.
2. Non sono ammessi al mercato operatori ambulanti la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli ambulanti devono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli ambulanti in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. La sosta dei veicoli sui posteggi in concessione può avvenire solo nelle aree idonee e come tali individuate nella planimetria allegata al presente regolamento.
6. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo tale che le loro estremità si elevino dal suolo almeno metri due, che non siano di ostacolo al passaggio pedonale e veicolare, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.
7. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.

#### **Art. 24 - Limiti per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante**

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante può essere esercitato nel rispetto dei limiti di tempo e di spazio previsti dall'art. 22, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000 e s.m..
2. L'attività di commercio e l'esposizione della merce può essere svolta solamente tramite l'utilizzo del mezzo di trasporto con esclusione di qualsiasi occupazione di suolo pubblico.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo stabilito dalla legge. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi abusivo.

#### **Art. 25 - Orario di mercato**

1. L'orario di svolgimento del mercato è dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
2. Qualora il giorno di mercato venga a coincidere con una festività, i medesimi vengono anticipati alla giornata precedente non festiva nei periodi non turistici mentre vengono mantenuti nella giornata festiva nei periodi turistici o nel caso in cui la normativa riguardante gli orari di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio lo consenta.

3. Il giorno di mercato può essere spostato per motivi contingenti, per evitare la contestualità con festività infrasettimanali, in via permanente o in deroga a quanto disposto dal comma 2 su richiesta delle organizzazioni di categoria.
4. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvi i casi di provata forza maggiore (intemperie, condizioni di salute personale, dei familiari, ecc.) e previa autorizzazione da parte del personale preposto alla vigilanza o funzionario incaricato o comunque previa comunicazione telefonica al Comune.

#### **Art. 26 - Orario per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante**

1. Lo svolgimento dell'attività su area pubblica in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentito entro la fascia oraria prevista dagli articoli 10 e 11 della L.P. 4/2000 e quindi in conformità all'orario consentito agli esercizi di vendita al dettaglio, con esclusione dell'obbligo di rispettare la mezza giornata di chiusura settimanale.

#### **Art. 27 - Tasse, tributi e canoni annuali**

- 1) Le concessioni dei posteggi sono assoggettate al pagamento dei seguenti canoni/corrispettivi:
  - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) secondo le modalità previste dal relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n° 46 di data 23.12.1998 e s.m.;
  - tariffa per la gestione del ciclo rifiuti urbani, di cui all'art. 20 del relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 38 di data 22.11.2004 e s.m.;
  - tassa posteggio, da intendersi come corrispettivo dei servizi offerti dal Comune e delle spese dallo stesso sostenute per l'apprestamento del mercato. Tale tassa è quantificata in €0,12/mq./giorno. La tassa è aggiornata periodicamente dalla Giunta comunale con l'obiettivo della totale copertura dei relativi costi sostenuti dall'Amministrazione. Per i titolari di posteggio fisso il versamento della stessa va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno in corso. Il titolare del posteggio ha diritto a chiedere il rimborso della tassa per le giornate di assenza effettuate nell'anno precedente. Gli spuntisti sono tenuti al pagamento della suddetta tassa direttamente all'operatore incaricato, il quale ne rilascia ricevuta.
- 2) Nel calcolo del pagamento dei corrispettivi di cui al punto 1) non viene conteggiato lo spazio occupato dall'autocarro.
- 3) La riscossione dei corrispettivi dovuti avviene secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 28 - Esposizione dei prezzi**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita o sulle attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo relativo.
2. Quando siano esposti congiuntamente più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

#### **Art. 29 - Norme comportamentali degli operatori di mercato**

1. E' fatto obbligo agli operatori partecipanti di:
  - a. esibire l'autorizzazione e la relativa concessione ad ogni richiesta da parte degli agenti di vigilanza;

- b. usare sempre modi corretti ed educati in particolare con la clientela, con i colleghi e con gli agenti di Polizia Municipale;
  - c. fornire agli agenti di Polizia Municipale o ai funzionari incaricati tutte le notizie e la collaborazione dagli stessi richieste al fine di consentire il regolare funzionamento del mercato;
  - d. non rifiutare le comunicazioni o gli avvisi inviati agli stessi per motivi di servizio;
  - e. osservare le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
2. E' altresì vietato:
- a. sporcare, deteriorare o danneggiare in qualsiasi modo gli spazi e i manufatti esistenti;
  - b. fare schiamazzi, pronunciare frasi o parole sconvenienti, compiere qualunque atto che possa turbare o compromettere l'ordine o la sicurezza del mercato, nonché rendersi in qualunque modo molesti;
  - c. ingombrare gli spazi destinati al transito al di fuori degli spazi loro assegnati;
  - d. utilizzare bruciatori e gpl realizzati od installati in difformità dalle norme di sicurezza.

### **Art. 30 - Servizio di pulizia del mercato**

1. Prima di lasciare il rispettivo posteggio, i concessionari debbono provvedere ad una accurata pulizia del suolo pubblico in concessione mediante il deposito dei rifiuti del posteggio in adeguati contenitori posti a disposizione del Comune che provvederà alla raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi ovvero secondo le modalità all'uopo impartite; il materiale riciclabile (per esempio cassette di plastica e/o di legno) devono essere smaltite a spese e cura del concessionario.

### **Art. 31 - Responsabilità**

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.
2. Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
3. Gli operatori ambulanti sono responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

### **Art. 32 - Normativa igienico-sanitaria**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente ed è soggetta al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. La vendita di generi alimentari freschi non conservabili nonché la produzione, la manipolazione, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire solo con strutture attrezzate ed idonee da un punto di vista igienico-sanitario.
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
4. La documentazione sanitaria relativa alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari deve essere esibita a richiesta degli Organi di Vigilanza.

### **Art. 33 - Vigilanza**

1. Il Comando di Polizia Municipale provvede all'espletamento del servizio di polizia amministrativa e di vigilanza sui mercati.
2. Gli operatori agricoli devono saper dimostrare in ogni momento agli organi di Polizia Municipale o a Funzionario incaricato la provenienza della merce posta in vendita.

### **Art. 33 bis – Attività incentivanti**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di organizzare eventuali attività incentivanti e collaterali al mercato stesso, in collaborazione con gli operatori del mercato, per promuovere il servizio stesso.

### **Art. 34 - Sanzioni**

1. Le infrazioni di lieve entità alle norme comportamentali danno luogo a diffida (verbale o scritta) da parte degli agenti di Polizia Municipale.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento vengono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa pari agli importi di cui all'art. 20, comma 7, della L.P. 4/2000 secondo le procedure previste dalla L. 689/81.
3. La sospensione della concessione di posteggio, fino ad un massimo di venti giorni, è disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva di cui all'art. 20, comma 2, della L.P. 4/2000.

### **Art. 35 - Procedimento sanzionatorio**

1. L'operatore sanzionato che non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria con pagamento in misura ridotta può presentare in carta libera ai sensi dell'art. 18 della L.689/81 scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dal Dirigente responsabile di Servizio.
2. Dopo l'esame di merito e di legittimità degli eventuali scritti difensivi o degli elementi emersi nel corso dell'audizione, viene emessa un'ordinanza che può essere:
  1. di archiviazione qualora non risulti fondato l'accertamento dell'illecito;
  2. di ingiunzione di pagamento con la fissazione dell'entità della sanzione pecuniaria da versare nel caso in cui l'accertamento risulti fondato.
3. La durata del presente procedimento è di 60 giorni.

### **Art. 36 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

## ALLEGATO 1

*Mercati di servizio a frequenza periodica:*

- **Periodicità:** dal 15 Giugno al 15 Settembre;
- **Giorno di svolgimento:** il 1°, il 3° e il 5° venerdì di ogni mese;
- **Orario:** dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- **Area di svolgimento:** come da planimetria allegata
- **Posteggi complessivi n. 18 di cui:**
  - n. 2 per generi alimentari
  - n. 11 per generi non alimentari
  - n. 1 riservato alla vendita e somministrazione di cibi cotti
  - n. 4 riservati ai produttori agricoli – artigiani e invalidi
- **Dimensione Posteggi:** 8 x 2 mt. + Automezzo
- **Dimensione Posteggi per Agricoli/Artigiani/Invalidi:** come da planimetria allegata